Art. 1 - (Soci)

La domanda di ammissione dei nuovi soci deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo esame dei requisiti professionali del candidato. Si procede a scrutinio segreto ogniqualvolta lo chieda anche un solo componente del Consiglio.

La quota associativa del ***Socio Aggregato*** e del ***Socio Ordinario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico*** è la metà della quota del socio ordinario.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame la candidatura dei nuovi soci almeno ogni quadrimestre.

In caso di rifiuto la quota associativa è restituita.

Si precisa che i ***soci ordinari*** sono suddivisi in 3 differenti categorie professionali: i medici, gli universitari e i biologi. I ***soci ordinari tecnici sanitari di laboratorio biomedico*** afferiscono alla categoria professionale dei tecnici sanitari di laboratorio. Ciascun socio, ivi inclusi i soci onorari, può appartenere ad una sola delle quattro predette categorie professionali.

Cancellazione e perdita della qualifica di socio

Il socio è tenuto al versamento della quota associativa per ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, i Delegati Regionali, i Coordinatori dei Comitati di Studio e Gruppi di lavoro hanno la quota gratuita.

Il Socio è tenuto a richiedere la revoca per iscritto, inviando una comunicazione indirizzata al Segretario Nazionale a mezzo fax, e-mail o posta, entro il 31 dicembre. La quota annuale viene tacitamente rinnovata con l'invio della comunicazione da parte della Segreteria Nazionale ad inizio anno.

Qualora il socio venga revocato d'ufficio per prolungata morosità (più di due anni consecutivi) è dichiarato decaduto, e non potrà ripresentare la domanda di iscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di revoca. Altrimenti è possibile riscriversi previo versamento delle quote arretrate per intero.

Art. 2 - (Soci onorari)

La candidatura di un socio onorario deve essere presentata e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno da cinque soci. Può essere nominato un solo socio onorario all'anno. Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto quale candidatura dei soci onorari sottoporre all'Assemblea, che provvede all'elezione a maggioranza dei presenti e rappresentati. La nomina a ***socio onorario*** è vitalizia. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota annuale ed ha diritto a ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 3 - (Soci sostenitori)

Coloro che desiderano sostenere gli scopi dell'Associazione possono diventare ***soci sostenitori***, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria.

Art. 4 - (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno e la presiede. L'Assemblea ordinaria ha luogo, di norma, in concomitanza con lo svolgimento del Congresso Nazionale e s'intende validamente convocata con la pubblicazione - almeno un mese prima della data fissata - di apposito avviso, inviato a mezzo mail a tutti i soci. L'avviso deve contenere anche l'ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione. In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma precedente o a mezzo lettera inviata a tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio non potrà avere più di due deleghe. Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario Nazionale, che provvederà poi a farlo pubblicare sul sito web dell'Associazione o ad inviarlo come circolare a tutti i soci. L'elezione degli organi statutari (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Organo di Controllo) può avvenire sia in Assemblea ordinaria che straordinaria. In ogni caso, per l'elezione degli organi statutari il Presidente nomina una Commissione elettorale di tre soci, di cui uno possibilmente Proboviro. Il Presidente dell'Associazione nomina il Presidente della Commissione Elettorale. La Commissione elettorale provvede alla registrazione dei soci presenti, alla convalida delle deleghe, alla sigla delle schede per la votazione ed allo spoglio delle stesse. Tutti i soci hanno diritto di parola in assemblea. Qualora siano molti i soci che hanno chiesto d'intervenire, è in facoltà del Presidente porre un limite temporale a ciascun intervento, uguale per tutti gli oratori.

Art. 5 - (Votazioni – criteri generali)

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali, fatta salva la limitazione in seguito precisata per l'elezione delle cariche nazionali.

I Soci aggregati e sostenitori non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione;

Per l'elezione degli organi nazionali l'elettorato attivo matura dopo 300 giorni di associazione; l'elettorato passivo matura dopo il terzo anno compiuto di associazione e con il versamento della quarta quota di iscrizione annuale.

Le deliberazioni ordinarie dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra le due mozioni che hanno riportato il maggior numero di voti.

Le votazioni in Assemblea avvengono a scrutinio segreto:

a) quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse;

b) in occasione delle elezioni degli organi nazionali;

c) ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 dei soci presenti o rappresentati.

In tutti gli altri casi la votazione ha luogo per voto palese.

L'elezione dei singoli organi è disciplinata dagli articoli che seguono. In tutti gli altri casi valgono le norme generali vigenti per le associazioni.

I componenti del *Consiglio Direttivo* ed i membri effettivi del *Collegio dei Probiviri* possono essere rieletti. Le cariche sociali non sono cumulabili.

Nel caso in cui due o più soci ottengano lo stesso numero di voti, viene proclamato eletto il socio con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 6 - (Elezione Consiglio Direttivo)

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere eletti in modo tale da garantire l' adeguata rappresentanza delle quattro differenti categorie professionali esistenti all'interno dell'associazione: (i) categoria professionale dei medici, (ii) categoria professionale degli universitari (iii) categoria professionale dei biologi (iv) categoria professionale dei tecnici di laboratorio biomedico.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con le seguenti modalità:

1) Entro una data definita dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo determina, con le modalità sopra indicate, il numero dei rappresentanti di ciascuna categoria professionale che andrà a costituire il futuro Consiglio Direttivo.

2) Entro una data definita dal Consiglio Direttivo i soci titolari di elettorato passivo esprimono la loro disponibilità a candidarsi negli Organi Societari. Il Consiglio Direttivo verifica i requisiti e compila quattro elenchi di nominativi, uno per ciascuna delle quattro categorie professionali di cui è costituita l'associazione, che comporranno l'elettorato passivo.

I candidati selezionati delle quattro categorie professionali, vengono riportati in ordine alfabetico nelle schede elettorali per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Sulla base del numero dei rappresentanti di ciascuna categoria professionale che andrà a costituire il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo determinerà il numero massimo di preferenze che ciascun socio potrà esprime pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo appartenenti alla propria categoria.

3) in un giorno antecedente l'Assemblea - di norma nel primo giorno del Congresso - il Presidente insedia la Commissione Elettorale.

Ciascun socio con diritto di voto appartenente alle quattro categorie professionali dei medici, universitari , biologi e tecnici sanitari di laboratorio potrà esprimere il numero massimo di preferenze indicato dal Consiglio Direttivo, pari al numero dei membri di ciascuna categoria professionale che dovrà andare a comporre il Consiglio Direttivo, scegliendo i nominativi esclusivamente nell'elenco riferito alla categoria di propria appartenenza.

Qualora i membri eletti per una specifica categoria professionale non siano sufficienti a ricoprire il numero dei posti in Consiglio Direttivo previsti per quella data categoria, verranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti una volta assegnati i posti per categoria e a prescindere dalla categoria professionale di appartenenza.

Art. 7 - (Consiglio Direttivo)

Nella prima riunione dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente.

L'elezione avviene per singolo nominativo, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in una votazione non venisse raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due nominativi che

hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nella medesima prima riunione, il Presidente eletto nomina il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere e da uno a tre membri ulteriori costituenti il Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. Gli eventuali astenuti sono computati tra i votanti.

Nelle votazioni a voto palese, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nelle Votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti la mozione s'intende respinta.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Nazionale, su apposito registro a fogli numerati, e sottoscritti dal medesimo e dal Presidente. La prima adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Past President o, in sua assenza, dal più anziano in età.

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno, nella sede che riterrà più opportuna, con invito scritto contenente anche l'ordine del giorno, trasmesso ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata.

In caso d'urgenza è ammessa la convocazione con le modalità disponibili e certe almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria, con le modalità di cui sopra, su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Quando l'ordine del giorno preveda la trattazione di problemi finanziari, devono essere invitati membri dell'organo di controllo, ove nominato; se trattasi di argomenti deontologici o disciplinari devono essere invitati i Probiviri. Entrambi gli organi hanno diritto di parola, ma non di voto. Almeno una volta all'anno il Consiglio Direttivo dedica un'adunanza ai problemi regionali, invitando alla medesima tutti i Delegati Regionali.

Decadono dal Consiglio Direttivo i componenti che per tre volte consecutive risulteranno assenti ingiustificati. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione con il socio più votato dei non eletti della categoria professionale a cui appartiene il socio venuto meno e in caso di indisponibilità di candidati riferiti a quella data categoria professionale, con il socio più votato dei non eletti a prescindere dalla categoria di appartenenza.

I nuovi membri rimangono in carica fino alla fine del triennio in corso.

Art. 8 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è organo dell'Associazione deputato alla specifica attuazione delle decisioni dell'Assemblea, degli altri organi dell'Associazione ed in particolare di quelle del Consiglio Direttivo.

L'esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qual volta si renda necessario.

Il Presidente può attribuire specifiche funzioni o deleghe all'interno dell'esecutivo in base alle esigenze dell'assetto organizzativo societario, anche con rilevanza esterna.

Art. 9 - Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è composto da almeno cinque componenti proposti dal Presidente e nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente individua i singoli componenti da proporre al direttivo sulla base dell'esame del curriculum scientifico-professionale e delle esperienze maturate in campo formativo, garantendo ove possibile la rappresentanza delle Categorie professionali.

Art 10 - Formazione Continua in sanità

L'AMCLI organizza le attività formative con l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

L'organizzazione ed il coordinamento delle attività formative è affidato al Comitato Scientifico per le Attività Formative e Scientifiche.

Sono inoltre previsti altri corsi di aggiornamento professionale con programmi annuali di attività formativa ECM, anche in collaborazione con altre associazioni scientifiche, proposti ed organizzati dai gruppi di studio, Comitati di Studio e Sezioni Regionali e sulla base delle richieste di bisogni formativi da parte degli stessi associati.

La pianificazione del Piano Formativo Nazionale è approvato dal Consiglio Direttivo.

I Corsi di Aggiornamento Professionale organizzati dai Gruppi di Studio, Comitati di Studio e Sezioni Regionali sono coordinati dai referenti AMCLI degli stessi.

Art. 11- (Presidente)

Nel caso in cui venga meno il Presidente, per dimissioni od altra causa, gli succede ad interim il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni dalla vacanza della carica.

Art. 12- (Collegio dei Probiviri)

L'elezione avviene su schede predisposte dal Consiglio Direttivo, recanti sette candidati consiglieri, due dei quali appartenenti alla categoria professionale dei medici, due degli universitari, due dei biologi ed uno dei tecnici sanitari di laboratorio. Ogni socio può aggiungere e votare fino ad un massimo di 4 (quattro) nominativi a sua discrezione.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 (quattro) voti, con una sola preferenza per ciascuna categoria professionale.

Risultano eletti Probiviri effettivi i 4(quattro) candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e ***Probiviri*** supplenti coloro che immediatamente li seguono nella graduatoria delle preferenze. I supplenti subentrano, su chiamata del Presidente del Collegio, solo in caso di decesso o dimissioni di un membro effettivo.

Il Collegio è presieduto dal Proboviro con maggiore anzianità di associazione e si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o motu proprio quando ne ravvisi la necessità.

Delibera senza formalità e trasmette al Consiglio Direttivo le proprie decisioni con motivazione sintetica.

Art. 13- (Sezioni Regionali)

Le Sezioni Regionali sono guidate da un Delegato Regionale, coadiuvato dal Comitato Esecutivo Regionale.

L'elezione dei componenti del Comitato Esecutivo Regionale avviene in unica tornata, nel corso della quale ciascuna categoria professionale dei medici, degli universitari, dei biologi e dei tecnici sanitari di laboratorio elegge un membro appartenente alla propria categoria professionale.

Il Delegato Regionale è nominato dal Comitato Esecutivo Regionale, a sua volta eletto dall'Assemblea Regionale. In caso di accordo tra i componenti del Comitato Esecutivo Regionale la nomina del Delegato Regionale è ratificata dal Consiglio Direttivo. In caso di disaccordo la nomina è a cura del Consiglio Direttivo.

Il delegato Regionale dura in carica tre anni e può essere rieletto.

La carica di delegato regionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo e di Coordinatore di Comitato di Studio.

Si applicano all'Assemblea Regionale e al Comitato Esecutivo Regionale le stesse norme di funzionamento, di convocazione e di votazione stabilite per l'Assemblea Nazionale e per il Comitato Esecutivo, in quanto compatibili.

L'anno sociale regionale coincide con l'anno solare. Sede della Sezione Regionale è il Laboratorio od Istituto presso il quale opera il Delegato Regionale.

Art. 14- (Istituzione nuove Sezioni)

Nelle Regioni prive di Sezione, questa potrà essere istituita su richiesta scritta di almeno dieci soci, inviata al Consiglio Direttivo, tenuto a decidere nel merito entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. È ammessa la facoltà di consorziare due o più Regioni in un'unica Sezione, a condizione che tale decisione venga adottata a maggioranza dei soci di ciascuna delle Regioni interessate. Le Sezioni Regionali che, dopo un primo anno di vita, non abbiamo raggiunto almeno 25 soci devono consorziarsi con una delle Regioni limitrofe. Nel primo anno sociale di funzionamento, la Sezione Regionale è amministrata da un commissario nominato dal Consiglio Direttivo. Il Commissario esercita tutte le funzioni di competenza delle sezione.. Entro 30 giorni dalla designazione deve nominare un rappresentante per ciascuna delle altre categorie professionali che lo coadiuvano nello svolgimento della propria attività.

Art. 15- (Comitati)

I Comitati sono organismi di cui all'art. 21 dello Statuto

La carica di Coordinatore di Comitato di Studio è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo e di Delegato Regionale.

Ogni Comitato è costituito da non meno di tre e non più di nove soci; tra di essi il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore ed un Segretario tenuto a verbalizzare i lavori ed invia il verbale alla Segreteria Nazionale.

La durata di ciascun comitato è stabilità in un massimo di 3anni. Tutti i Comitati di Studio decadono comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

I Comitati sono tenuti a lavorare in collegamento e in accordo con il Presidente dell'Associazione, che ne riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo, cui spetta la formulazione di eventuali direttive. Il Consiglio può altresì delegare uno o più dei suoi membri a partecipare ai lavori dei Comitati. Il comitato deve presentare una relazione annuale all'Assemblea sul lavoro svolto e su quello programmato.

Art. 16 - (Gruppi)

I Gruppi sono organismi costituiti su tematiche d'interesse societario. Coloro che ne fanno parte devono essere iscritti all'Associazione. Possono partecipare anche professionisti NON Soci appartenenti a discipline diverse dalla Microbiologia;

La costituzione dei Gruppi ed il nominativo del coordinatore, che è tenuto a verbalizzare i lavori e ad inviare il verbale alla Segreteria Nazionale, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicata al Delegato Regionale, Comitati di Studio e pubblicata sul sito web dell'Associazione.

La durata di ciascun Gruppo è stabilità in un massimo di 3anni e comunque tutti i Gruppi decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

I Gruppi sono tenuti a lavorare in collegamento e in accordo con il Presidente dell'Associazione, che ne riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo, cui spetta la formulazione di eventuali direttive. Il Consiglio può altresì delegare uno o più dei suoi membri a partecipare ai lavori dei Gruppi. Il Gruppo deve presentare una relazione annuale all'Assemblea sul lavoro svolto e su quello programmato.

Art. 17 - (Cariche Nazionali)

Qualora si renda vacante la carica di Vice Presidente, Segretario Nazionale o Tesoriere, il Presidente è tenuto a provvedere alla surroga entro 60 giorni dall'inizio della vacanza. Entro lo stesso termine è tenuto a provvedere il Consiglio Direttivo in caso di vacanza della carica di Delegato Regionale. Nessun socio può ricoprire la carica di Segretario Nazionale o Tesoriere per oltre dodici anni complessivi.

Art. 18 - (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile